



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO
ENRICO SCODITTI
CHIARA GRAZIOSI
MARCO DELL'UTRI
MARILENA GORGONI

Presidente
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere

RESPONSABILITA'
SANITARIA

Ud. 20/04/2023 CC
A

Cron.

ORDINANZA

sul ricorso 30520/2020 proposto da:

Paola, Nico, elettivamente domiciliati in

-ricorrenti -

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1036/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/04/2020;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 da GRAZIOSI CHIARA

Premesso in fatto che:

Paola - vedova di Gianni - e Nico - di lui figlio - convenivano davanti al Tribunale di Venezia il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - anteriormente Ministero della Sanità - per ottenere *jure hereditario* il risarcimento dei danni subiti da loro congiunto e per il risarcimento dei danni da loro subiti *jure proprio* per perdita parentale quando, nel 1999, egli era morto per cirrosi epatica che sarebbe derivata dal contagio con virus HCV causato da emotrasfusioni avvenute nel 1972 in ospedale; adducevano di avere appreso la causa della patologia soltanto con la comunicazione, in data 9 maggio 2008, dell'accoglimento della domanda di indennizzo ex l. 210/1990 che era stata proposta il 4 ottobre 2005.

Controparte si costituiva resistendo e tra l'altro eccepiva la maturata prescrizione: il *dies a quo* per il danno lamentato come *jure hereditario* sarebbe stato almeno coincidente con la proposizione della domanda di indennizzo, mentre per il danno che sarebbe stato patito *jure proprio* sarebbe ricaduto nella data della morte di Gianni

Il Tribunale, con sentenza n. 714/2017, rigettava ogni domanda attorea per maturata prescrizione.

Paola e Nico proponevano appello, cui controparte resisteva e che la Corte d'appello di Venezia rigettava con sentenza del 2 aprile 2020.

Paola e Nico hanno proposto ricorso, articolato in tre motivi e illustrato anche con memoria. Il Ministero della Salute si è difeso con controricorso.

Considerato che:



1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e dell'articolo 111 Cost., per totale carenza di motivazione.

1.2 La censura è *ictu oculi* infondata, considerato l'effettivo contenuto motivazionale offerto in adeguata misura nella sentenza impugnata.

2.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e detta o falsa applicazione degli articoli 2935 e 2947 c.c. in ordine alla decorrenza della prescrizione per il diritto al risarcimento del danno *jure proprio*.

Il giudice d'appello identifica il *dies a quo* nella data della morte del congiunto, invocando Cass. 7553/2012 e Cass. 28464/2013 per sostenere tale identificazione. Si oppone da parte dei ricorrenti che quando Gianni morì essi non avevano consapevolezza della causa di ciò, e si argomenta in ordine alla presunzione della conoscenza/conoscibilità in relazione alla fattispecie, rapportandosi anche alla motivazione di Cass. 3129/2020.

2.2 La giurisprudenza di questa Suprema Corte, in realtà, non lascia spazio per l'appena riassunta prospettazione, e questo collegio non ravvisa in effetti ragione alcuna che possa sostenere di non darle continuità.

Invero Cass. sez. 3, 15 maggio 2012 n. 7553 afferma che la responsabilità del Ministero della Salute per il danno da emotrasfusioni di sangue infetto è di genere extracontrattuale per cui è sottoposta alla prescrizione di cinque anni ai sensi dell'articolo 2947, primo comma, c.c. per il danneggiato; il danno *jure proprio* subito invece dai congiunti rientra nella prescrizione decennale in quanto "il decesso del convenuto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)".

Sulla stessa linea si pongono tra gli arresti massimati Cass. sez. 3, 19 dicembre 2013 n. 28464 (richiamata anch'essa nella sentenza d'appello), Cass. sez. 3, 16 ottobre 2015 n. 20934 e Cass. sez. 3, ord. 22 agosto 2018 n. 20882.



Tale giurisprudenza dunque si rapporta *in toto* all'omicidio colposo così da identificarlo anche come *dies a quo*, essendo costituito appunto dalla morte della vittima, il che conduce a disattendere il motivo.

Ad abundantiam, si rileva che l'asserto dei ricorrenti nel senso che quando avvenne il decesso non avevano conoscenza della sua origine costituisce un argomento fattuale, che quindi non può in questa sede essere vagliato in ordine alla sua fondatezza o meno (a prescindere, ovviamente, da quel che emergerebbe appunto sul piano fattuale dal notorio: è del tutto improbabile, invero, che una persona contagiata nel 1972 non fosse nel 1999 consapevole - e così pure i suoi congiunti - di patire tale infezione da HCV).

3.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2935 e 2947 c.c. riguardo il *dies a quo* della prescrizione per il diritto al risarcimento del danno *jure hereditatis*. Si sostiene che il *dies a quo* dovrebbe identificarsi soltanto con il responso della CMO, e non con la richiesta, invocando SS.UU. 576/2008 e 581/2008.

3.2 In realtà, Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576 indica come *dies a quo* non la comunicazione del responso della commissione medica, bensì la proposizione della relativa domanda amministrativa; e conformi sono tutte le coeve sentenze nn. 576, 579, 580, 581, 583 e 584, cui hanno dato seguito, tra i massimati arresti, Cass. sez. 3, 23 maggio 2011 n. 11302, Cass. sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15391, Cass. sez. 3, 14 luglio 2011 n. 15453, Cass. sez. 3, 19 dicembre 2013 n. 28464, Cass. sez. 3, 31 marzo 2016 n. 6213, Cass. sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019 n. 16217 e Cass. sez. 6-3, ord. 26 maggio 2021 n. 14470. Il motivo è dunque palesemente infondato.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, la natura della vicenda giustificando la compensazione delle spese processuali.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ricorrente, di



un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2023

Il Presidente

Giacomo Travaglino

